



<b>AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI</b>	  A.D. MDLXII	<b>ASSOCIAZIONE LEGA ITALIANA CONTRO I TUMORI (ONLUS)</b>

**Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l’Associazione Lega Italiana contro i tumori finalizzata a garantire un supporto medico rivolto al processo di umanizzazione dell’assistenza ai pazienti oncologici.**

**TRA**

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Sassari, Via M. Coppino, 26, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Carlo Cattani, nato a Sassari (SS) il 26/07/1959, domiciliato per la carica presso la medesima

e

L’Associazione Lega Italiana contro i tumori, ONLUS, (di seguito denominata Associazione) con sede legale in Sassari, Via Amendola n. 40, CF. e P.I.V.A. 01107520908 rappresentata dal Presidente, Dott. Marco Bisail, nato a Sassari (SS) 08/08/1959, domiciliato per la carica presso la medesima

**PREMESSO CHE**

- l’impegno della LILT (Associazione Lega Italiana lotta contro i tumori) si dispiega principalmente su tre fronti: la prevenzione primaria (stili e abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della diagnosi precoce) e l’attenzione verso il malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale;
- la Sezione Provinciale di Sassari della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) è un’associazione senza fini di lucro e di attività sociale riconosciuta dalla Regione Sardegna, che opera nell’intero territorio provinciale, affrontando il problema cancro nella sua globalità e fornendo alla popolazione alcuni importanti servizi mirati alla prevenzione e all’informazione grazie all’ausilio di medici volontari e semplici cittadini appositamente formati;
- con nota prot. 18889 del 10.09.2014 l’Associazione ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell’Azienda una figura professionale ovvero un Laureato in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Oncologia;
- che tale figura garantirebbe un supporto medico rivolto prettamente al processo di umanizzazione dell’assistenza ai pazienti oncologici in cura presso il Servizio di Oncologia dell’Azienda;
- l’Azienda ha espresso parere favorevole alla stipula di apposita convenzione;



**TUTTO CIO' PREMESSO**  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Oggetto**

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione dell'equipe medica del Servizio di Oncologia dell'Azienda la figura professionale di un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Oncologia Medica.

Tale figura qualificata dovrà garantire un supporto medico rivolto in maniera specifica al processo di umanizzazione dell'assistenza ai pazienti oncologici.

Lo specialista svolgerà l'attività oggetto di convenzione in virtù di una borsa di studio assegnata dall'Associazione.

L'Associazione dovrà provvedere a comunicare al Servizio Affari Giuridici ed Istituzionali dell'Azienda i dati anagrafici dello specialista designato per l'assegnazione della borsa di studio.

**Art. 2 Modalità**

Lo specialista assegnatario della borsa di studio è l'unica figura autorizzata a frequentare il reparto di Oncologia Medica dell'Azienda.

Tale figura sarà coordinata dal Responsabile del Servizio di Oncologia Medica o da un Dirigente Medico Oncologo dallo stesso delegato.

I compensi spettanti per l'attività espletata saranno concordati direttamente fra l'Associazione e la figura professionale preventivamente individuata, pertanto lo specialista non avrà alcun rapporto di dipendenza con l'Azienda.


La figura professionale designata si impegna ad assumere tutte le responsabilità professionali correlate al tipo di prestazioni erogate nonché a stipulare, con oneri a proprio carico, le coperture assicurative di legge con particolare riferimento agli infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione dovrà comunicare al Servizio Affari Giuridici e Istituzionali gli estremi delle relative polizze assicurative in corso di validità che dovranno coprire lo specialista durante tutta la durata della convenzione.

**Art. 3 Adempimenti Figura Professionale**

La suddetta unità dovrà rispettare i seguenti adempimenti:

- Seguire le indicazioni del Responsabile del Servizio di Oncologia Medica o di un Dirigente Medico Oncologo dallo stesso delegato, farne riferimento per ogni esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- Osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti con cui viene in contatto e comunque con tutte le notizie relative all'Azienda, conosciute sia durante che dopo lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- Rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



#### **Art. 4 Durata**

Il presente atto decorre dalla data della sottoscrizione ed avrà una durata pari a n. 4 mesi.

La Convenzione potrà essere espressamente rinnovata previo accordo delle parti.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, con preavviso di 30 giorni notificato con raccomandata A/R, salvo nel caso in cui si verificano episodi di particolare gravità o situazioni di grave contrasto con le necessità organizzative delle parti.

#### **Art. 5 Trattamento Dati**

Con il presente atto l'Associazione e il relativo personale sono autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

#### **Art. 6 Registrazione**

Il presente atto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, e art. 1 Tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con onere a carico della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997.

#### **ART. 7 Foro Competente**

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

#### **Art. 8 Disposizioni Finali**

La presente convenzione, redatta su tre pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**

**Il Direttore Generale  
(Dott. Alessandro Carlo Cattani)**

**ASSOCIAZIONE LEGA ITALIANA CONTRO I TUMORI (ONLUS)**

**Il Presidente  
(Dott. Marco Bisail)**

*M*